##### **Agli organi di stampa**

**COMUNICATO STAMPA**

**IL TAR RESPINGE I RICORSI PROPOSTI DAGLI AMMINISTRATORI**

**LEGITTIMI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI REVOCA DELLE AUTOGESTIONI ADOTTATI DALL’ENTE**

Le sentenze del TAR sez. di Lecce n.01211/2015 e n.01208/2015, depositate il 15 aprile 2015, hanno definito ricorsi dei Responsabili delle autogestioni avverso i provvedimenti di revoca, per gravi irregolarità della gestione condominiale di immobili di edilizia residenziale pubblica dell’ L’ARCA SUD SALENTO, già IACP .

L’Istituto, difeso in giudizio dall’Avv. Luca Vergine e dall’Avvocatura interna dell’ente, con l’Avv. Alessandra Pezzuto*,* è risultato vittorioso in tutti i procedimenti.

La sospensione dall’incarico, così come previsto dalla Legge Regionale n. 10/2014 art. 34, aveva riguardato nel corso del 2014 alcuni Amministratori Condominiali a motivo di gravi irregolarità riscontrate dagli Uffici nella gestione dei servizi, come la mancata approvazione dei bilanci, bilanci non intellegibili, pagamenti degli inquilini su conti correnti intestati alla società, anziché all’autogestione, omesso versamento a ditta incaricata dal Condominio per lavori eseguiti sul fabbricato e pagati dall’IACP, mancata consegna all’Ente della documentazione per le dovute verifiche sulle spese e sulla morosità dell’inquilinato, mancata segnalazione delle occupazioni abusive, accettazione di pagamenti in contanti da parte degli inquilini.

In alcuni casi, conseguenza delle irregolarità sono state le sospensioni di servizi per morosità da parte delle aziende fornitrici, con gravissimi disagi per gli inquilini.

Il TAR è stato chiaro: “le particolari esigenze o difficoltà cui la norma fa rinvio rappresentano un dato di fatto incontestabile”.

Nessuna anomalia è stata pertanto riscontrata negli atti di revoca emessi da ARCA SUD SALENTO, già IACP di Lecce. I provvedimenti adottati dal Coordinatore Generale dall’Ente, come confermato dalle sentenze del TAR, costituiscono legittimo esercizio dei poteri conferiti dall’art. 34 della L.R. 10/2014, nel caso in cui si riscontrino “difficoltà nella conduzione dell’autogestione, non quello di una situazione di particolare patologia gestionale che richiama o richiamerebbe finanche la consumazione di illeciti di rilevanza penale”.

Il Commissario Straordinario Vice Prefetto

F.to Dott.ssa Daniela Lupo